

1 Base giuridica

L'assicurazione è definita ai sensi delle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 e relative ordinanze.

2 Società assicuratrice

Sympany Versicherungen AG, Basilea

3 Persone assicurate

Devono essere assicurati tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, le persone in formazione, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

Le persone con un'attività lucrativa indipendente e i familiari coadiuvanti che non sono assicurati obbligatoriamente possono assicurarsi a titolo facoltativo.

4 Copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui l'assicurato si reca a lavoro.

La copertura assicurativa termina allo scadere del 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Come salario valgono anche le indennità giornaliere di altre assicurazioni, nella misura in cui sostituiscano il versamento continuato del salario.

La proroga dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è possibile fino a 6 mesi mediante convenzione da concludersi prima della fine dell'assicurazione. L'assicurazione viene sospesa se la persona assicurata è soggetta a un'assicurazione militare o a un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

5 Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni assicurative vengono erogate in caso di infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.

Gli impiegati a tempo parziale, il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro sia inferiore a otto ore, non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Per queste persone, gli infortuni sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali.

6 Prestazioni sanitarie e rimborsi spese

La persona assicurata ha diritto a

- un trattamento ambulatoriale appropriato da parte di medici, odontoiatri, chiropratici, ai medicinali

prescritti, a un trattamento stazionario nel reparto comune di un ospedale, alle cure complementari e balneari prescritte, nonché ai mezzi e agli apparecchi occorrenti per la guarigione.

Per le cure mediche necessarie all'estero viene rimborsato al massimo un importo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera;

- cure a domicilio prescritte dal medico;
- mezzi ausiliari atti a compensare una lesione corporale o una disfunzione;
- copertura di danni causati da un infortunio a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure;
- rimborso delle spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e di trasporto necessarie per ragioni mediche. Le spese insorte all'estero vengono rimborsate fino a un massimo di CHF 29'640.-;
- rimborso delle spese necessarie per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Le spese insorte all'estero vengono rimborsate fino a un massimo di CHF 29'640.-;
- rimborso delle spese di sepoltura fino a un massimo di CHF 2'842.-.

7 Prestazioni in denaro

7.1 Guadagno assicurato

Per il calcolo delle indennità giornaliere è determinante l'ultimo salario percepito prima dell'infortunio. Per il calcolo delle rendite è considerato il salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio, fino a un importo massimo di CHF 148'200.- all'anno o CHF 406.- al giorno.

7.2 Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa totale è pari all'80% del guadagno assicurato, in caso di incapacità lavorativa parziale viene ridotta in proporzione.

Il diritto all'indennità giornaliera inizia il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e sussiste per ogni giorno civile.

7.3 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità in caso di invalidità totale è pari all'80% del guadagno assicurato, in caso di invalidità parziale è ridotta in proporzione.

7.4 Indennità per menomazione dell'integrità

L'indennità per menomazione dell'integrità è pari al massimo a CHF 148'200.- ed è fissata in funzione della gravità della menomazione dell'integrità.

7.5 Assegno per grandi invalidi

L'assegno mensile per grandi invalidi è pari al massimo a CHF 2'436.- ed è fissato in funzione del grado della grande invalidità.

7.6 Rendita per superstiti

La rendita per i superstiti ammonta al 40% per le vedove e i vedovi, al 15% per gli orfani di padre o di madre e al 25% per gli orfani di entrambi i genitori. La rendita per superstita al coniuge divorziato è pari al 20% del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

Le rendite vengono ridotte proporzionalmente se, per il coniuge superstita e per i figli, superano il 70% o, insieme con la rendita al coniuge divorziato, più del 90%.

8 Riduzione delle prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative possono essere ridotte o negate qualora il danno alla salute sia solo parzialmente conseguenza dell'infortunio o qualora detto danno o il decesso sia stato causato intenzionalmente o provocato da negligenza grave, pericoli straordinari o atti temerari.

9 Procedura in caso di infortunio

La persona infortunata deve notificare immediatamente l'infortunio al proprio datore di lavoro o a Sympany. In caso di morte, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Il datore di lavoro, non appena venga a conoscenza di un infortunio occorso a persone assicurate nella sua azienda, deve comunicarlo immediatamente a Sympany.

10 Notifica tardiva dell'infortunio

Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato o dei suoi superstiti o una notifica intenzionalmente falsa possono determinare la riduzione o il rifiuto delle prestazioni assicurative.

Il datore di lavoro può essere reso responsabile da Sympany delle conseguenze pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.

11 Prevenzione degli infortuni

La legge e le ordinanze prevedono prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Le persone assicurate sono tenute a supportare il datore di lavoro nell'attuazione di tali misure. In particolare devono utilizzare i dispositivi di protezione individuali, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

12 Premio

Il premio per l'assicurazione degli infortuni professionali e delle malattie professionali è a carico dei datori di lavoro, quello per l'assicurazione degli infortuni non professionali è a carico dei lavoratori. Restano riservati accordi diversi in favore del lavoratore.

Il datore di lavoro è debitore della totalità del premio. Egli deduce dal salario la quota dovuta dal lavoratore.